

CONTRARIAN

UNA PROPOSTA PER LA RIFORMA DEL DECRETO SULLA CRISI DI IMPRESA

► La recente approvazione da parte del consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo recante le modifiche al decreto del 14/2019, in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2019/1023 (la cosiddetta direttiva Insolvency) offre nuovamente l'occasione per una riflessione sulla responsabilità degli organi di controllo.

Anche in questa nuova e diversa formulazione del decreto legislativo a proposito del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si richiede all'impresa di essere molto attenta nell'intercettare per tempo i segnali di allarme e ben organizzata, con un adeguato assetto organizzativo. Lo scopo è quello di renderla in grado di cogliere in anticipo ogni segnale di crisi per la azienda e consentire un'adeguata pianificazione di breve-medio periodo. In questo contesto è immediatamente evidente l'importanza del ruolo assegnato agli organi di controllo.

Altrettanto evidente la constatazione che per raggiungere gli obiettivi alla base della riforma è necessario poter contare su figure professionali altamente qualificate e competenti, disponibili ad assumere gli incarichi di controllo societario. In uno scenario, come quello attuale, caratterizzato da remunerazioni inadeguate e da rischi di responsabilità illimitati è, d'altra parte, concreto il rischio che i professionisti più preparati siano meno disponibili ad assumere incarichi di controllo.

Da questo punto di vista per ridurre e mitigare il rischio di insolvenza delle imprese italiane occorre, con la medesima attenzione, affrontare il tema degli effetti prodotti dalle regole di responsabilità che interessano gli organi di controllo al fine di incentivare condotte virtuose.

Risale a quattordici anni fa la Raccomandazione della Commissione Europea n. 162/39 dove già, in tema di revisione, si affermava che la responsabilità in solido illimitata può scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall'entrare nel mercato della revisione dei conti di società.

La raccomandazione è stata recepita in diversi ordinamenti, tra cui Austria, Belgio, Germania, Grecia, Slovenia e, prima della Brexit, Regno Unito. Non ancora in Italia.

In Germania la recente riforma del 2020 ha seguito due direttrici principali: da un lato, la previsione per le società di adottare un assetto organizzativo interno adeguato all'attività, funzionale ad una sana gestione dell'impresa e al perseguimento della stabilità delle attività, nonché a facilitare il flusso di informazioni e il monitoraggio dei rischi; dall'altro, il ripensamento dei limiti di responsabilità.

Durante un recente lavoro promosso dall'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) di Milano, dall'Associazione studi legali associati (Asla) e dal gruppo di ricerca della Scuola universitaria superiore Iuss Pavia ha elaborato la seguente proposta di riforma:

- Quanto alla posizione dei Sindaci, si raccomanda di considerare una modifica del secondo comma dell'art. 2407 cod. civ. il quale andrebbe sostituito con il seguente testo:

«Ciascun sindaco è individualmente responsabile, in solido con gli amministratori, per i danni cagionati dalla violazione dei doveri su di lui incombenti nel limite del proprio contributo effettivo. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il danno risarcibile è limitato a _ per ciascun sindaco. Tale limite è __ (duplicato/triplicato/quadruplicato) in caso di carica ricoperta in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio». Quanto alla posizione dei Revisori, analoga modifica dovrebbe essere apportata al primo comma dell'art. 15 del Decreto legislativo 39/2010. È da augurarsi, pertanto, che il legislatore colga quanto prima l'urgenza indifferibile di una riforma non più rimandabile.

Edoardo Ginevra
dottore commercialista
presidente Aidc Milano



Peso: 29%